

Raccolta della giurisprudenza

Causa T-601/16

Georges Paraskevaidis contro Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale

«Funzione pubblica – Funzionari – Cedefop – Promozione – Esercizio di promozione 2015 – Decisione di non promuovere il ricorrente al grado AD 12 – Articoli 44 e 45 dello Statuto – Comparazione dei meriti – Obbligo di motivazione – Rigetto implicito del reclamo – Responsabilità»

Massime - Sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 26 ottobre 2017

1. Funzionari — Promozione — Reclamo di un candidato non promosso — Decisione implicita di rigetto del reclamo — Obbligo di motivazione — Portata — Insufficienza di motivazione — Regolarizzazione nel corso del procedimento contenzioso — Presupposti

(Art. 296 TFUE; Statuto dei funzionari, artt. 25, comma 2, 45 e 90, § 2)

2. Funzionari — Decisione lesiva — Obbligo di motivazione — Mancanza totale di motivazione — Regolarizzazione successiva alla presentazione del ricorso — Inammissibilità

(Statuto dei funzionari, art. 25, comma 2)

3. Funzionari — Promozione — Reclamo di un candidato non promosso — Mancata risposta al reclamo presentato avverso una decisione di non promuovere priva di motivazione — Inosservanza dell'obbligo di motivazione

(Art. 296 TFUE; Statuto dei funzionari, artt. 25, comma 2, 45 e 90, § 2)

4. Funzionari — Responsabilità extracontrattuale delle istituzioni — Presupposti — Illegalità — Danno — Nesso causale — Onere della prova

(Art. 340 TFUE)

5. Ricorsi dei funzionari — Ricorso per risarcimento danni — Assenza di motivazione dell'atto impugnato — Annullamento dell'atto impugnato che non realizza l'adeguato risarcimento del danno morale — Sentimenti di ingiustizia, di incomprensione e di frustrazione — Concessione di un risarcimento pecuniario

(Artt. 266 TFUE e 340, § 2, TFUE)

1. V. il testo della decisione.

(v. punti 36-39, 43-45)

2. V. il testo della decisione.



ECLI:EU:T:2017:757

(v. punti 40-42)

3. Alla luce dell'importanza dell'obbligo di motivazione per quanto riguarda i diritti della difesa di un funzionario, è solo in via eccezionale che il contesto in cui è stata adottata una decisione di non promuovere che si limiti a un elenco dei funzionari promossi, confermata implicitamente dal reclamo, può costituire un principio di motivazione della suddetta decisione. Pertanto, un principio di motivazione non può sussistere in assenza di qualsiasi indicazione da parte dell'autorità investita del potere di nomina riguardante la situazione specifica dell'interessato e il confronto dei suoi meriti con quelli degli altri funzionari che hanno i requisiti per essere promossi, alla luce dei criteri di cui all'articolo 45 dello Statuto. La mera conoscenza che l'interessato ha potuto avere dei criteri da prendere in considerazione per essere promosso non può essere confusa con la conoscenza del modo in cui tali criteri sono stati applicati alla sua situazione.

Ammettere che mere valutazioni negative relative a un agente nei suoi rapporti informativi possano bastare a costituire un principio di motivazione rischierebbe di pregiudicare l'obiettivo perseguito dal procedimento precontenzioso previsto all'articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto, vale a dire, la composizione amichevole delle controversie che sorgono al momento del reclamo.

Invero, un approccio siffatto consentirebbe all'autorità investita del potere di nomina di basarsi su qualsiasi elemento di valutazione negativo relativo al candidato non promosso e di cui quest'ultimo è stato informato, per esonerarsi dall'obbligo, prescritto dall'articolo 90, paragrafo 2, secondo comma, dello Statuto, di notificare allo stesso una decisione motivata che respinge il suo reclamo e che costituisce un'espressione particolare, da una parte, dell'obbligo di motivazione di qualsiasi decisione presa a suo carico previsto all'articolo 25, secondo comma, dello Statuto e, dall'altra, del diritto a una buona amministrazione garantito dall'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Orbene, una siffatta mancata risposta al reclamo, per di più presentato avverso una decisione di non promuovere, a sua volta priva di motivazione, può suscitare o rafforzare nell'interessato sentimenti di incomprensione, o addirittura di frustrazione, e creare così un clima favorevole alla presentazione di un ricorso dinanzi al giudice dell'Unione, che, se l'autorità investita del potere di nomina avesse agito con la dovuta diligenza, forse avrebbe potuto essere evitata.

(v. punti 46, 50, 63-65)

4. V. il testo della decisione.

(v. punti 78, 79)

5. V. il testo della decisione.

(v. punti 83-85)

2 ECLI:EU:T:2017:757